

Proi N 46757
22.11.2022



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 9 giugno 2020, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 08 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: Contenzioso Comune di Piazza Armerina – Sig. Pranio Silvio rif. sentenza n.58/2017 del 7.2.20217 del Tribunale civile di Enna, della sentenza n. 233/2007 del Tribunale Penale di Enna e della sentenza n. 757/2010 della Corte di Appello di Caltanissetta – Esame e valutazione nuovo accordo transattivo

L'anno duemilaventidue il giorno 08 del mese di novembre alle ore 15:30 e segg., presso la sede del Comune di Piazza Armerina, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R del 9 giugno 2020, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000, composto come segue:

COMPONENTI	Presente	Assente
Dott. Carmelo La Paglia	X	
Dott. Liborio Nasca	X	
Dott. Alessandro Virgara	X	

Partecipa alla riunione il nella qualità di sostituto del Vice Segretario del Comune di Piazza Armerina, dott. Paolo Gabrieli, nella qualità di Segretario verbalizzante.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 14/04/2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Piazza Armerina;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 26 giugno 2020 il suddetto decreto è stato notificato al dott. Carmelo La Paglia, al dott. Liborio Nasca e dott. Alessandro Virgara, componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Piazza Armerina;

Credito del Comune di Piazza Armerina vs Pranio	
1) Sent. 58/17 Trib. civile Enna del 7.2.2017	
- danno patrimoniale	85807,56
- rivalutazione e interessi su a) dal 1.7.2000 al 26.5.2022	
- danno non patrimoniale	76571,50
- interessi su c) dal 22.6.2011 (iscrizione a ruolo citazione) al 26.5.2022	
- compenso avvocato inclusi accessori	5000
- esborsi	
- totale spese legali	463,04
- interessi su G dal 7.2.2017 al	
	8754,72
26.5.2022 Totale	568,63
	9323,35
1. Sent. 233/2007 Trib. penale Enna del 29.5.2007	
a. spese legali inclusi accessori	163,13
b. interessi dal 29.5.2007 al 26.5.2022	186651,93
Totale	
• Sent. App. Caltanissetta 757/2010 del 7.10.2010	3403,20
➢ spese legali inclusi accessori	
➢ interessi dal 7.10.2010 al 26.5.2022	628,08
Totale	4031,28
TOTALE I - SENTENZE CIVILI E PENALI	
	1268,80
	129,42
• Liquidazione CTU procedura esecutiva Trib. Enna 90/2017	1398,22
	192081,43
• Spese legali avv. Di Carlo procedura esecutiva Trib. Enna 90/2017	
	6472,77
• Spese legali avv. Scamardo procedura esecutiva Trib. Enna 90/2017	
	1952,31
TOTALE II - PROCEDURA ESECUTIVA	
	3739,50
	12164,58
TOTALE I+ II	
	204246,01
TOTALE ESCLUSE SPESE LEGALI IN PREDEDUZIONE	
	200506,51

- Il debitore offrirà al creditore a garanzia del credito residuo, sino a concorrenza almeno dell'importo di € 178.216,70, polizza fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da Arca Mutua, Società di Mutuo soccorso, iscritta al MISE all'Albo delle società cooperative C136991. La garanzia non potrà avere una scadenza antecedente al 31 luglio 2028 considerata la durata del piano rateale, e ciò anche in caso di scadenza anteriore dell'obbligazione garantita, in modo da garantire all'Ente la copertura di ogni singolo rateo. In caso di inadempimento del piano di rateazione da parte del debitore, inadempimento riferibile anche al mancato versamento di uno solo dei ratei concordati, il garante sarà tenuto al pagamento delle somme dovute a semplice richiesta scritta da parte del Comune di Piazza Armerina. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla richiesta. Il garante non potrà opporre alcuna eccezione alla richiesta di pagamento da parte del Comune di Piazza Armerina, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal debitore o da altri soggetti comunque interessati. Il garante dovrà inoltre rinunciare espressamente al beneficio della preventiva escussione di debitore di cui all'articolo 1944 del codice civile e all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il garante dovrà approvare specificatamente per iscritto le suddette condizioni.

- Il creditore accetta il pagamento del credito nei termini descritti agli artt. 2, 3 e 4 e, verificato il buon fine dei pagamenti di cui agli artt. 2, nonché la regolarità e l'autenticità della polizza fideiussoria di cui all'art. 4, si impegna a rinunciare agli atti del procedimento espropriativo immobiliare iscritto al n. 90/2017 del Tribunale di Enna al fine di provocare l'estinzione del procedimento, richiedendo altresì al G.E. di ordinare la cancellazione di tutte le correlative formalità pregiudizievoli in atto. In alternativa, il creditore determinerà l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 631 c.p.c. L'estinzione del processo esecutivo è subordinata alla prestazione di regolare e idonea garanzia da parte del debitore. Ove ciò non accadesse, l'azione esecutiva seguirà il suo corso.

- il mancato pagamento anche di uno solo dei ratei di cui all'art. 2, nei termini stabiliti, da ritenersi essenziali, costituisce causa di risoluzione dell'accordo, con decadenza dal beneficio del termine in favore del debitore e diritto del creditore di escutere immediatamente la garanzia fideiussoria, oltre che di attivarsi nei confronti del debitore per il recupero dell'intero credito portato dalle sentenze citate in premessa, inclusi interessi e rivalutazione monetaria. Resta inteso che le somme *medio tempore* versate dal debitore

in forza del presente accordo resteranno acquisite al difensore e al Comune di Piazza Armerina, che agirà per il recupero delle somme residue. Analogo diritto di azione il Comune si riserva, sempre per l'intero importo del credito portato dalle sentenze citate in premessa, inclusi interessi e rivalutazione monetaria, in caso di insolvenza o inadempimento del garante.

- sia espressamente stabilito che l'accordo transattivo non costituisca novazione del debito originario.

2) Di approvare la bozza dell'accordo transattivo allegato, parte integrante del presente provvedimento: bozza di accordo transattivo Comune di Piazza Armerina – Sig. Pranio Silvio;

3) Di trasmettere la presente deliberazione:

Al Sig. Sindaco;

All'Organo di Revisione

Al Procuratore Legale del Comune di Piazza Armeria Avv. Scamardo

4) Di dichiarare la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge e attribuisce facoltà al Sig. Sindaco di sottoscrivere il testo di accordo allegato;

5) Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, a norma di legge, a cura dell'Ufficio Segreteria del Comune di Piazza Armerina (EN) : all'Albo pretorio on-line del Comune di Piazza Armerina (EN) e nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune di Piazza Armerina (EN), da dedicare a tutti gli atti e gli avvisi dell'O.S.L.

Alle ore 18:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

**L'Organo Straordinario di
Liquidazione**

(La Paglia – Nasca - Virgara)

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Paolo Gabrieli

